



Al Comune di Caserta

Settore Patrimonio

[postacertificata@pec.comune.caserta.it](mailto:postacertificata@pec.comune.caserta.it)

E, p.c.: Avv. Paolo Centore

[paolo.centore@avvocatismcv.it](mailto:paolo.centore@avvocatismcv.it)

Fasc. UVCS n. 2151/2020/c.g.  
(da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Concessione per la gestione d'uso dell'impianto sportivo comunale di Caserta denominato "Palavignola" - Nota di definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 4.7.2018.

Si rappresenta che l'Ufficio, esaminati gli atti del fascicolo in epigrafe, trasmette la presente nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 4.7.2018.

## Ritenuto in fatto e in diritto

Con nota acquisita al prot. n. 300 del 03.01.2020 si chiedeva all'Anac di valutare la legittimità dell'affidamento alla società Volalto 2.0 dell'impianto sportivo "Palavignola" del Comune di Caserta **poichè il Comune aveva disposto, in modo del tutto informale, in assenza di una gara e su semplice istanza del legale rappresentante della Volalto 2.0, la consegna della struttura per un anno** (a partire dal 03.08.2018) alla società. Soltanto allo scadere dell'anno di consegna, in data 19/07/2019, era stata adottata una delibera (n.102/2019) di approvazione dell'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione

### UFFICIO

**T** +39 06 367231

**W** [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

di valorizzazione della gestione d'uso degli impianti sportivi, in cui era ricompreso il Palavignola. Quest'ultimo, nelle more della gara, era stato nuovamente consegnato alla Volalto 2.0 che nell'ultima decade del mese di agosto 2019 aveva utilizzato l'impianto per l'organizzazione di un raduno e la preparazione al campionato di volley femminile e successivamente, presso l'impianto sportivo e nelle aree adiacenti, aveva avviato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: installazione permanente del tappeto per la pallavolo (taraflex), delimitazione con pali e recinzione delle aree di parcheggio limitrofe all'impianto, con apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Quindi, secondo l'esponente, la gestione del Palavignola sarebbe stata attribuita ancora una volta alla stessa società in assenza di un legittimo provvedimento formale che ne giustificasse l'attribuzione e ne consentisse l'utilizzo.

Con prot. n. 33323 del 07/05/2020, l'Ufficio trasmetteva al Comune una richiesta di informazioni al fine di accertare la criticità segnalata. Il Comune forniva proprio riscontro soltanto in data 15/03/2021 con prot. n. 21917 spiegando che, al termine della precedente gestione decennale, l'amministrazione era ritornata nel possesso della struttura e al fine di preservarne l'integrità, assicurarne la manutenzione ed evitare il rischio di atti vandalici aveva aderito alla richiesta di affidamento temporaneo presentata dalla Volalto, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento. Con verbale del 03.08.2018 era stata disposta la consegna per un anno della struttura, a condizione che la società provvedesse alla manutenzione ordinaria dell'impianto e alle spese delle utenze. All'esito della procedura di gara, avviata con determina n. 1631 del 15.10.2019, la concessione era stata aggiudicata alla società Volalto 2.0.

Tutto ciò considerato, a valle dell'esame delle posizioni espresse da parte esponente e da parte dell'amministrazione interessata, l'Ufficio ritiene che possa essere considerata prevalente la posizione dell'esponente e che quindi debba essere riconosciuta l'illegittimità dell'affidamento diretto alla Volalto 2.0. Sulla base degli elementi raccolti ed in assenza di un atto formale esplicito, sembrerebbe infatti che il Comune abbia consentito alla società non soltanto la semplice custodia del bene, così come risulta dall'atto di consegna delle chiavi, ma anche lo sviluppo della struttura e la realizzazione di una serie di attività remunerative idonee a generare un flusso di cassa sia in forma diretta che indiretta; ad esempio, rileva la circostanza che la società abbia provveduto ad organizzare una serie di eventi, come un raduno e il campionato di volley femminile, e a predisporre a tale fine la struttura con installazione permanente del tappeto per la pallavolo (taraflex), delimitazione con pali e recinzione delle aree di parcheggio limitrofe all'impianto, apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Sul punto, si richiama quanto indicato dall'esponente secondo cui: *"il 3 agosto 2019, alla scadenza dell'anno solare della consegna chiavi della struttura di cui in premessa, non risultava pubblicato alcun bando o avviso pubblico; - il 6 agosto 2019 venivano nuovamente consegnate le chiavi del "PalaVignola" al sig. Nicola Turco, con nota prot. 90229 nella quale si legge questa unica frase: "In attesa della gara per l'affidamento della struttura sportiva PalaVignola, si consegnano, in data odierna, le chiavi del palazzetto per la custodia dello stesso". - nell'ultima decade di agosto, come ampiamente documentato dagli organi di stampa e dai canali di diffusione della Società Sportiva (social network, sito web...), la "Volalto 2.0" effettuava il raduno ed iniziava a svolgere le attività, allenamenti e partite amichevoli, di preparazione al campionato di volley femminile serie A1 presso il "PalaVignola"; - successivamente, presso l'impianto sportivo e nelle aree adiacenti iniziavano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: installazione permanente del tappeto per la pallavolo (taraflex), delimitazione con pali e recinzione delle aree di parcheggio limitrofe all'impianto, con apposizione di cartellonistica pubblicitaria".* Quindi, quanto riportato va ad avvalorare l'esistenza di un'effettiva attività di gestione svolta dalla Volalto e a considerare che il rapporto instaurato

con l'amministrazione si avvicini più ad una concessione di servizi che non quella di beni, come tale sottoposta alla regola della gara e al rispetto della normativa in materia di contrattualistica pubblica.

Proprio con riguardo all'uso di beni pubblici e al correlato aspetto gestorio - remunerativo, è opportuno richiamare quanto espresso da Anac in una precedente delibera, secondo cui : *"le concessioni amministrative aventi ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile possono essere serventi alla prestazione di un servizio alla collettività, e quindi configurare una concessione di servizi, quando l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggiino a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all'attività di gestione e alla durata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Più precisamente, la concessione di beni cela una concessione di servizi quando il bene pubblico avente una vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse generale e avente una struttura e una destinazione idonee a generare flusso di cassa è affidato in gestione al concessionario sul quale è traslato il rischio operativo in quanto da tale gestione trae la propria remunerazione..."*

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte e sulla base del quadro documentale esaminato, l'Ufficio contesta al Comune di aver posto in essere un affidamento diretto in violazione della disciplina normativa di settore e dei principi posti a presidio della concorrenza e dispone la chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza.

*Il Dirigente  
dell'Ufficio UVCS*

*ing. Umberto Reale*

c.g.